

CONDIZIONE	CASO		RIENTRO IN COMUNITÀ	CONTATTI
		GESTIONE DEL CASO		GESTIONE DEI CONTATTI
Caso sospetto con sintomi	Segnalazione su sMAINF da parte di Medico (ad esempio MMG/PLS, o PS, o altro). Il soggetto è in attesa di tampone e del relativo esito.	In presenza di sintomi isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone. Esito del tampone*: test molecolare o antigenico positivo → diagnosi (vedi "caso accertato") test molecolare negativo → NON caso test antigenico negativo → In caso di eventuale risultato negativo, in presenza di persistenza dei sintomi, si raccomanda di ripetere il test a distanza di 2-4 giorni. Si ricorda che per il ricovero ospedaliero e il personale sanitario è raccomandata comunque la conferma con molecolare. I test antigenici salivari rapidi NON sono riconosciuti come validi. I test diagnostici per l'identificazione di genoma virale tramite tampone nasofaringeo acquisiti dall'utente e autosomministrati non hanno validità formale nel percorso diagnostico. In presenza di un soggetto che segnala al proprio curante un esito positivo da test autosomministrato è necessario eseguire un tampone di conferma. Tutti i casi che rientrano nelle casistiche Ministeriali e devono essere sottoposti a sequenziamento. Tutti i casi ospedalizzati devono essere sottoposti a genotipizzazione. Si specifica che il paziente con esito del tampone debolmente positivo è valutato come caso accertato fermo restando la possibilità per il paziente asintomatico di rivalutazione nelle 48 successive dal tampone.	Il rientro avviene con test negativo.	
Caso asintomatico sottoposto a tampone per screening	Segnalazione su sMAINF da parte di Medico (MMG/PLS o PS) solo in caso di positività.	La gestione dei contatti varia in relazione alla copertura vaccinale del soggetto: A) soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 7 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi B) soggetti che non rientrano nella categoria A → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi. Quanto sopra vale anche per i pazienti ricoverati in struttura di cura o residenziale (RSA).	Nessun allontanamento in attesa dell'esito del tampone.	
Caso accertato	Persona con tampone molecolare (tnf oppure salivare) positivo o tampone (tnf) antigenico (Si intendono sia i nuovi casi in persone suscettibili, sia i casi in reinfettati o ripositivizzati).	La gestione dei contatti varia in relazione alla copertura vaccinale del soggetto: A) soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 7 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi B) soggetti che non rientrano nella categoria A → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi. Quanto sopra vale anche per i pazienti ricoverati in struttura di cura o residenziale (RSA).	La sospensione dell'ISOLAMENTO avviene in seguito a tampone molecolare o antigenico negativo eseguito dopo almeno 7 giorni nei casi di cui alla lettera A e di 10 giorni nei casi di cui alla lettera B dalla data del tampone positivo* purché i medesimi soggetti siano sempre stati asintomatici, oppure risultino asintomatici da almeno 3 giorni (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). Se il tampone risulta ancora positivo, prolunga l'isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi, senza necessità di tampone negativo per il rientro in comunità (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico); comunque il paziente può ripetere il tampone prima dei 21 giorni. Per i soli casi di variante Omicron oppure Beta accertati si prolunga l'isolamento fino a che non si rileva l'esito di un tampone molecolare o antigenico negativo (non è previsto il termine dell'isolamento senza l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico). ATS certifica la data di guarigione e consegna al paziente apposita certificazione. *visto l'alto numero di casi si considera la data tampone e non la data inizio sintomi, le ATS per casi specifici possono rivalutare la fine isolamento considerando la data inizio sintomi I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, se le	> Contatti stretti - ALTO RISCHIO (contatto con il caso avvenuto fino a 48 ore dall'inizio sintomi del caso o del tampone positivo se asintomatico). La gestione dei contatti varia in relazione alla copertura vaccinale del soggetto. C1) soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti → non si applica la QUARANTENA ma un periodo di auto-sorveglianza che termina al 5° giorno, se il soggetto rimane asintomatico. E' fatto tuttavia obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Se il soggetto sviluppa sintomi deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, in caso di esito di test negativo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto confermato positivo al Covid 19; il lavoratore asintomatico non sospende l'attività lavorativa; C2) soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass → QUARANTENA della durata di 5 giorni dall'esposizione con tampone molecolare o antigenico negativo al 5° giorno; il soggetto può comunque terminare la quarantena al 14 giorno senza tampone; il lavoratore rientra sul luogo di lavoro con tampone negativo; C3) soggetti non vaccinati, oppure che non hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni → QUARANTENA della durata di 10 giorni dall'esposizione con tampone molecolare o antigenico negativo al 10° giorno; il soggetto può comunque terminare la quarantena al 14 giorno senza tampone; il lavoratore rientra sul luogo di lavoro con tampone negativo; C4) operatori sanitari e socio sanitari → non si applica la QUARANTENA ma un periodo di auto-sorveglianza, che termina al 5 giorno, mediante effettuazione di tampone da eseguirsi ogni giorno per 5 giorni. > Contatti occasionali - BASSO RISCHIO

			<p>condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in comunità.</p> <p>> Lavoratori I lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.</p> <p>I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.</p> <p>> Scuola Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS.</p>	<p>A) che abbiano indossato sempre la mascherina chirurgica o FFP2 → non si applica la QUARANTENA ma devono essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie</p> <p>B) che non abbiano indossato sempre la mascherina chirurgica o FFP2 → non si applica la QUARANTENA ma la sorveglianza sanitaria passiva.</p> <p>> Indicazioni comuni > La quarantena è giustificata lavorativamente con apposito codice V29 a cura del MMG > Nei contatti è indicato l'utilizzo del tampone con metodica di prelievo con Tampone Naso Faringeo (TNF) e non il tampone salivare (da utilizzare solo ove non utilizzabile la metodica TNF) > si raccomanda l'utilizzo del tampone salivare nelle categorie per cui l'utilizzo del tampone nasofaringeo è difficoltoso (es. pz con autismo).</p> <p>> Setting scolastico/ servizi per l'infanzia/ centri estivi > la gestione dei contatti in ambiente scolastico viene effettuata secondo quanto indicato nello "Schema sinottico sorveglianza scolastica" allegato alla nota regionale 1795 del 10/01/2022. > per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.</p>
Misure aggiuntive per centri di accoglienza per migranti		<p>Misure aggiuntive, si raccomanda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare i principi di distanziamento fisico, procedendo ove necessario a adeguamenti strutturali; - attuare l'igiene delle mani e delle vie respiratorie; implementare le procedure di individuazione precoce dei casi e identificazione ai fini di tracciamento delle persone che accedono ai centri - comunicare i rischi e i principi di prevenzione relativi all'infezione da SARS-CoV-2 agli ospiti, tenendo in considerazione le diverse esigenze linguistiche, culturali e di alfabetizzazione delle diverse popolazioni; - valutare con test antigenico i nuovi arrivi, indipendentemente dalla presenza di sintomatologia suggestiva di infezione da SARS-CoV-2; - ove possibile organizzare i migranti – non risultati essere né casi né contatti - in coorti sulla base della data di arrivo e separarli in aree distinte della struttura; - se identificati casi sospetti o confermati, isolarli tempestivamente dalle altre persone presenti nei locali. <p>Al fine di limitare l'esposizione tra i contatti di caso sottoposti alla misura di quarantena si raccomanda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere l'isolamento delle coorti di migranti suddivise in base alla data di inizio quarantena; - a partire dal quinto giorno dall'inizio della quarantena, effettuare test antigenici seriali ogni 48 ore all'intera coorte di migranti in modo da identificare ed isolare tempestivamente i casi secondari identificati, separandoli dalla coorte iniziale; 		

		<p>- se identificati casi secondari confermati: rivalutare l'eventuale esposizione a contatti stretti, che dovranno iniziare un nuovo periodo di quarantena di almeno 7/10 giorni dall'ultima esposizione al caso.</p>		
<p>PRINCIPALI INDICAZIONI Ministeriali di riferimento (elenco non esaustivo ed in continuo aggiornamento): Circolari 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P , 0006667-22/02/2021-DGPRE-MDS-P, 0000644-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0003787-31/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0007922-09/03/2020-DGPRE-DGPRE-P , 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0022746-21/05/2021, 0033677-27/07/2021-DGPRE-MDS-P , 0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0037911-20/08/2021-DGPRE-MDS-P, 0050079-03/11/2021 DGPRE,0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021 n. 229, 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P; 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P</p>				